

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1075/71 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1971**

che modifica il regolamento (CEE) n. 985/68 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento nel mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽⁴⁾, il burro può beneficiare degli aiuti all'ammasso privato accordati in uno Stato membro soltanto se esso è stato prodotto in tale Stato membro; che le condizioni di commercializzazione del burro verrebbero facilitate qualora il burro potesse essere immagazzinato su tutto il territorio della Comunità; che è quindi opportuno sopprimere il menzionato requisito;

considerando che l'esperienza ha messo in luce che le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del suddetto regolamento non sono più necessarie,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 985/68 è soppresso.

Articolo 2

All'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 985/68, i termini « potrà stipulare i contratti per il burro solo se esso è prodotto nel territorio dello Stato membro in questione » sono sostituiti dai termini « potrà stipulare i contratti solo per il burro prodotto nella Comunità ».

Articolo 3

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 985/68, il punto c) è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 7 giugno 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.